



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 28 del 31/05/2022

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Motolese con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Pres.		Pres.
RUSCONI ANTONIO	SI	DELL'ORO ELENA	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	AG
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	SI
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	FRUSCA SARA	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
AMARETTI FEDERICO	SI		
		Totale	16

L'Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta:

	Pres
Giuseppe Anghileri	AG

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/2022

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 6 all'ordine del giorno sono 16.

Si dà atto che l'Assessore esterno Giuseppe Anghileri è assente.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede quindi la parola all'Assessore Martina Dell'Oro la quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale, nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale, precisando che non sono stati introdotti cambiamenti rispetto all'anno precedente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- *il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 1.1.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;*
- *i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n.46 del 30.9.2020;

Viste:

- *la deliberazione C.C. n. 47 del 30.9.2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU;*
- *la deliberazione C.C. n.8 del 30.04.2021 di conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2021;*

Dato atto:

- *che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;*
- *che il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;*
- *che l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25.2.2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;*

Visti:

- *il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;*
- *il comma 749, che fissa in €. 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/77;*

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati sono esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Vista la Legge 30.12.2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede per l'anno 2022 una riduzione al 37,5 % dell'IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia (la riduzione d'imposta passa dal 50% al 62,5%);

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Tenuto conto che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Visti:

- l'art. 1 comma 48: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà...", la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze previa presentazione dichiarazione IMU;
- la Legge n. 234 del 30.12.2021 che dispone per l'anno 2022 una riduzione al 37,5 % dell'IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in

caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Accertato che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art.49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2022 le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019 approvate per l'anno 2020, confermate anche per l'anno 2021, come risulta dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9 , nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u> , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	Non Applicata	-
Unità immobiliare adibita ad abitazione, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9 , con relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.	Non Applicata	-
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, delle categorie catastali A1-A8-A9 , nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,58%	€ 200,00
Unità immobiliari locate ad uso abitativo (escluse le pertinenze) da privati per soddisfare, su indicazione del Comune, esigenze sociali abitative di natura	0,50%	nessuna

<i>transitoria, ai sensi dell'art.5, comma 1 della L. n. 431/1998.</i>		
<i>Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u>, (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</i> <i>a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;</i> <i>b) il comodante non deve possedere altri immobili di tipologia "A" in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;</i> <i>c) il comodato deve essere registrato.</i> <u>Nota bene: qualora le disposizioni sopra menzionate (a – b – c) non siano rispettate non opera la riduzione del 50% della base imponibile, ma sulla tipologia catastale "A" (abitativa) concessa in comodato non registrato solo l'applicazione dell'aliquota 0,60% e sulle pertinenze l'aliquota ordinaria 0,86%.</u>	0,60 %	riduzione del 50% della base imponibile IMU
<i>Unità immobiliari ad uso abitativo - escluse le relative pertinenze - locate a titolo di abitazione principale con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998.</i>	0,80 %	riduzione del 25% della base imponibile IMU
<i>Tutte le altre fattispecie immobili di categoria catastale: D (tranne D5), C, A10, B, A per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a qualsiasi titolo e terreni.</i>	0,86 %	nessuna
<i>Immobili categoria catastale "D5" (Istituti di credito, Cambio e Assicurazione)</i>	1,01 %	nessuna
<i>Unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte o tenute a disposizione.</i>	0,96 %	nessuna
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale.</i>	0,10 %	nessuna

3. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 48: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà...", la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze previa presentazione dichiarazione IMU;
- che ai sensi della Legge n.234 del 30.12.2021 viene ridotta l'IMU al 37,50% dall'anno 2022, anziché al 50% del 2021, per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale (la riduzione d'imposta passa dal 50% al 62,5%);

4. *di dare atto altresì:*

- *che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2022;*
- *che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un'unica soluzione entro la data del 16 giugno;*
- *in base alla normativa vigente allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari allo 0,76% dei fabbricati categoria "D";*
- *i terreni agricoli sono esenti IMU in quanto il Comune di Valmadrera risulta classificato come montano (Circolare n.9 del 14.6.1993 e successive modificazioni ed integrazioni);*
- *che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;*
- *che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e del regolamento comunale;*

5. *di autorizzare il Responsabile dell'Area Risorse Umane e Tributi e Responsabile ad interim dell'Area Economico Finanziaria a sottoscrivere i formali atti conseguenti al presente provvedimento.*

6. *di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.*

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro, il Sindaco cede quindi la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Risorse umane - Tributi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dell'intervento del Consigliere Sara Frusca che preannuncia il voto contrario dei Consiglieri del Gruppo "Lega per Salvini premier", ritenendo l'IMU in generale una cosa assurda;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Sara Frusca, Guido Villa e Mauro Dell'Oro), espressi per alzata di mano da parte dei 16 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consenti la successiva approvazione del Bilancio di previsione, con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Sara Frusca, Guido Villa e Mauro Dell'Oro espressi per alzata di mano da parte dei 16 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che *“Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio)...”* si dà atto che sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione è riportata nell'allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Motolese

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse